

Ambito Territoriale Sociale XVI

**REGOLAMENTO COMUNITARIO PER IL
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XVI**

PREMESSA

Il presente Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti, si ispira alle disposizioni della Costituzione, della Legislazione Nazionale e di quella Regionale in materia di sicurezza sociale e in particolare:

- artt. 2 e 32 della Costituzione;
- D.P.R. 24.1.1977. n.616, artt. 22/26;
- L.R. 5/11/1988 n. 43;
- Decr. Lgs. n. 109 del 31/03/1998 e successive modifiche;
- D.P.C.M. n.221 del 07/05/1999;
- D.P.C.M. n. 305 del 31/07/1999;
- D.Lgs. n.267 del 13/08/2000
- DGR 306/2000 Piano Sociale Regionale
- L. 328/2000
- D.A. n. 98 del 29/07/2008 Piano Sociale 2008/2010
- DGR n. 985 del 15/06/2009 “Modalità di utilizzo del fondo per non autosufficienze e del fondo finalizzato alla permanenza o al ritorno in famiglia di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti”; nonché alle disposizioni stabilite dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale XVI con Delibera n. 24 del 30/09/2009.
- Delibera del Comitato dei Sindaci ATS n. 16 del 25 ottobre 2010 di approvazione del presente Regolamento.

Art. 1 - Finalità del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Con il termine “non autosufficiente” si riferisce ad anziani ultra sessantacinquenni che subiscono una perdita permanente, totale o parziale, delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, a seguito di patologie congenite o acquisite o di disabilità con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana, e/o a seguito di condizioni ambientali e reddituali.

Il potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per non autosufficienti è finalizzato a favorire la permanenza dell’anziano nel proprio ambito familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita nonché quella della sua famiglia di appartenenza. In particolare è volto a supportare il lavoro di cura della famiglia in presenza di anziani affetti da demenza senile (Alzheimer e patologie similari). L’intervento è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di Riposo e Residenze Protette.

Inoltre assicura all’utente, attraverso l’adozione di adeguati strumenti di valutazione del bisogno, interventi che gli consentano di conservare la routine quotidiana, di mantenere relazioni affettive familiari e sociali indispensabili per vivere in maniera autonoma.

Promuove iniziative sul piano culturale sollecitando il cittadino e la collettività sui temi della solidarietà, con funzione di prevenzione e supporto ai servizi sociali mirando alla crescita delle organizzazioni di volontariato.

Art. 2 - Destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Sono destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare gli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di parziale o totale non autosufficienza, che possiedono congiuntamente i requisiti di residenza e domicilio nel territorio dell'ATS XVI.

Art. 3 - Criteri di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Il servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti può essere attivato su segnalazione:

- Degli Uffici di Promozione Sociale dei Comuni e della Comunità Montana
- Dei Servizi Sociali dei singoli Comuni
- Di un familiare
- Di un vicino
- Del medico di base
- Di gruppi o organizzazioni di volontariato
- Di altri servizi socio sanitari e della ASUR

Art. 4 - Modalità di ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

L'ammissione, la rimodulazione, la sospensione o l'interruzione al S.A.D. viene decisa dall'Ambito Sociale su proposta del Comune di residenza previa valutazione della domanda da parte degli Uffici di Promozione Sociale se necessario in collaborazione con l'UVI (Unità Valutativa Integrata Ambito Sociale/Distretto Sanitario).

L'Ufficio di Promozione Sociale, se necessario attivando l'UVI, valuta la richiesta di ammissione al servizio sulla base di un'istruttoria che prevede i seguenti passaggi:

- Presentazione della domanda su apposito modulo;
- Predisposizione della documentazione anche reddituale, prevista per l'erogazione del servizio;
- Analisi del bisogno sotto l'aspetto del disagio socio-sanitario e del grado di autonomia;
- Raccolta d'informazioni sulla situazione familiare e sociale.
- Visita domiciliare dell'Assistente Sociale dell'ATS XVI, se necessario in collaborazione con l'equipe UVI.

In base agli elementi emersi, l'Ufficio di Promozione Sociale, se necessario in collaborazione con l'UVI, elaborano il piano di lavoro personalizzato contenente le indicazioni relative ai servizi e interventi da attivare in favore del richiedente. Nel caso di richieste superiori alle potenzialità del servizio, monitorate dall'Ufficio di Promozione Sociale, l'Ambito Sociale provvederà a elaborare una graduatoria per la lista d'attesa in base alla situazione di bisogno ed al disagio socio-economico, o all'eventuale integrazione delle risorse da parte del Comune di residenza dell'interessato.

Art. 5 - Partecipazione alla Spesa da parte degli utenti.

La partecipazione alla spesa **da parte degli utenti** è stabilita attraverso il calcolo dell'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente* in base alla normativa vigente. In attesa dell'emanazione da parte della Regione di atti di recepimento o linee guida relative l'art. 3, comma 2-ter del D.Lgs. n. 109/1998 e s.m.i. è stabilito che per le persone ultra-sessantacinquenni non autosufficienti (la non autosufficienza fisica o psichica deve essere accertata dalla competente ASUR), il nucleo familiare di riferimento da prendere in considerazione ai fini dell'ISEE è costituito dalla famiglia anagrafica dell'anziano beneficiario.

La documentazione ISEE ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno; la nuova documentazione va presentata presso l'Ufficio Promozione Sociale della Comunità Montana dei Monti Azzurri di San Ginesio. Se entro 30 giorni dalla scadenza l'utente non presenta la nuova ISEE, viene applicata la tariffa

più alta di partecipazione alla spesa, a partire dallo stesso mese di gennaio. La nuova tariffa di compartecipazione che ne scaturisce viene comunque applicata automaticamente dal 1° gennaio di ogni anno.

La **partecipazione economica alla spesa**, da parte degli utenti, è stabilita secondo la seguente tabella:

Indicatore Situazione Economica Equivalente	Partecipazione alla spesa Utenti per ora di servizio erogato
Da €0 a €3.615,20	€1,70
Da €3.615,21 a €6.713,94	€3,41
Da €6.713,95 a €10.329,14	€3,97
Da €10.329,15 a €15.493,71	€4,54
Da €15.493,72 a €20.658,28	€5,33
Oltre €20.658,29	€7,15

In presenza di **eccezionali e particolari condizioni disagiate**, spetta alla singola Amministrazione Comunale valutare eventuali **esoneri** e provvedere alla conseguente copertura della quota parte relativa all'utente. Inoltre, in presenza di **particolari ed eccezionali condizioni di gravità**, valutate dai soggetti di cui all'art. 4, che necessitino di un monte ore di servizio superiore alle 12 settimanali, la partecipazione alla spesa da parte dell'utente non potrà superare l'importo previsto dalla 3° fascia del presente regolamento.

Art. 6 – Cessazione, sospensione o riduzione del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Il Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti può cessare in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso.

Può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorni da parenti;
- mancato pagamento delle quote di partecipazione alla spesa.

Può essere ridotto o ampliato in relazione alla necessità dell'utente.

Art. 7 - Caratteri generali del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Il servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti deve integrare le attività della persona assistita e/o dei familiari. Il servizio non deve mai porsi nell'ottica della sostituzione.

Art. 8 - Carattere delle prestazioni erogate

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti, devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarità, sussidiarietà. Esse devono essere erogate per il tempo, nel tipo e nella misura in cui il beneficiario e/o i suoi parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi.

Art. 9 - Prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti

Le prestazioni del Servizio Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti riguardano:

- Servizi al *Contesto di vita dell'utente* (aiuto per il governo della casa e le attività domestiche; cura delle condizioni igieniche dell'alloggio; cambio e lavaggio biancheria personale e del letto; preparazione dei pasti; acquisto generi primari; disbrigo di commissioni).
- Servizi alla *Persona dell'utente* (aiuto nelle attività della persona su se stessa; aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria; assunzione pasti; mobilitazione e corretta deambulazione; prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione; segnalazione al coordinatore locale di anomalie evidenziate e di problemi che comportino interventi e programmi esterni).
- Sostegno nel *processo di autonomia e socializzazione dell'utente* (accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche ed altre necessità che comportino lo spostamento non autonomo dal domicilio; sostegno volto all'autosufficienza e ad una regolare organizzazione delle attività giornaliere; sostegno volto a favorire una vita di relazione, anche con il coinvolgimento di amici e parenti).

Art. 10 - Personale impiegato

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti vengono erogate da operatori addetti all'assistenza in possesso dell'idoneità fisica all'impiego (3° liv. CCNL Cooperative Sociali, DGR n. 2064 del 7/12/2009).

Art. 11 - Rapporti con altri enti e istituzioni

Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti opera con l'obiettivo di integrarsi con gli altri servizi del territorio, con gruppi di volontariato, con operatori di altri enti e con il Servizio Civile Volontario.

Art. 12 - Integrazioni Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti con i servizi sanitari

Nel caso in cui l'utente del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani non autosufficienti abbia bisogno contemporaneamente di prestazioni assistenziali e sanitarie, l'integrazione e collaborazione si realizza in base a quanto previsto dalle vigenti *normative territoriali*.

Art. 13 - Ottimizzazione nell'uso delle risorse e appropriatezza degli interventi

A integrazione di quanto stabilito negli art. 4 e 6, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse a disposizione della famiglia e della comunità, si stabilisce che: per l'ammissione, la rimodulazione, la sospensione e l'interruzione del SAD, va tenuto anche conto della complessità delle risorse, dei mezzi e delle opportunità a disposizione dell'utente, della famiglia e della comunità (voucher per assistenza, assegni di cura, provvedimenti economici finalizzati alla permanenza della persona nel proprio domicilio, ecc.), per dare al bisogno di assistenza risposte alternative o complementari a quelle del presente servizio.